



Allegato 4 ter Ivass

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. **Nel caso di offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Società di Intermediazione

POLIZZA MIGLIORE SRL	N° di iscrizione al Registro Rui: B000385623
Iscritto al Rui nella sezione B - Broker il 06/07/2011	Pec: polizzamigliore@pec.it
Sede legale: VIA SILVIO PELLICO 5, 12037 SALUZZO (CN)	Posta elettronica: info@polizzamigliore.it Telefono: 0175 41671
L'attività di distribuzione assicurativa è promossa e/o svolta anche attraverso il seguente sito internet: www.polizzamigliore.it	

Sezione I – Regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi

L'intermediario:

- a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegna al contraente copia del documento denominato Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, o, alternativamente, lo mette a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, pubblicandolo sul sito internet, ove esistente.
 - consegna al contraente copia del documento denominato Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
 - consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- b) Propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- c) Valuta se il Contraente rientra nel mercato di riferimento indicato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art. 30-*decies* comma 5 del CAP e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- d) Fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi ed i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo

L'intermediario:

- a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegna/trasmette al contraente copia dell'Allegato 4bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) Valuta l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) Informa, in caso di vendita con consulenza, il contraente se il prodotto è adeguato specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) Informa, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo il contraente se il prodotto è inappropriato dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) Informa, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo, il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) Fornisce le informazioni di cui all'articolo 121-*sexies* commi 1 e 2 del CAP.